



FONDAZIONE
ANGELO MAJ

R.S.A. "LUCIA LORENZETTI"
Via Franzoni 11 - 25040 Artogne (BS)

Contratto di assistenza socio-sanitaria per posti accreditati a contratto presso la RSA "Lucia Lorenzetti" di Artogne

tra

L'Ente Gestore della R.S.A. **"Residenza Angelo Maj Fondazione Onlus"** (di seguito per brevità indicata come "Fondazione") con sede in Darfo Boario Terme (Bs) Via Galileo Galilei n.16 C.F. 81001070176 e P. I.V.A.: 00723500989, in persona del Sig. Massimo Spadacini, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Gestore;

e

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____ C.F. _____,

Ospite della RSA dal _____

di seguito per brevità indicato come **"stipulante"** in qualità di diretto interessato beneficiario della prestazione;

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____ C.F. _____,

Fideiussore: Obbligato in solido con questa scrittura e referente per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti l'ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario (di seguito per brevità indicato **"obbligato"** in qualità di:

- ☐ Parente del diretto interessato
☐ Persona delegata in possesso del conferimento dei poteri di rappresentanza di cui all'atto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale





FONDAZIONE
ANGELO MAJ

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____ C.F. _____,

Fideiussore: Obbligato in solido con questa scrittura e referente per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti l'ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario (di seguito per brevità indicato **"obbligato"** in qualità di:

- ☐ Parente del diretto interessato
☐ Persona delegata in possesso del conferimento dei poteri di rappresentanza di cui all'atto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____ C.F. _____,

Referente per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti l'ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario (di seguito per brevità indicato **"obbligato"** in qualità di:

- ☐ Amministratore di Sostegno (Nomina del Tribunale _____)
☐ Tutore (Nomina del Tribunale _____)



PREMESSO

che L'Ente Gestore della R.S.A. **"Residenza Angelo Maj Fondazione Onlus"** gestisce l'unità di offerta socio-sanitaria denominata "Lucia Lorenzetti", la quale è classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (di seguito per brevità indicata come R.S.A.) ed è accreditata per una capacità ricettiva di n. 30 posti letto dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia con Decreto ASL n. 992 del 29.12.2009 "Autorizzazione definitiva al funzionamento della RSA Lucia Lorenzetti di Artogne"

La Fondazione, persona giuridica di diritto privato, è struttura privata accreditata che concorre all'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 7 l.r. Lombardia 33/2009 secondo il proprio assetto giuridico ed amministrativo, come previsto dall'art. 8 di detta legge. In particolare, opera in forza di accordi contrattuali stipulati con l'ATS della Montagna ai sensi dell'art. 8-quinquies D.Lg. 502/1992 e dell'art. 15 l.r. Lombardia 33/2009, rispettando i requisiti richiesti di solidità del bilancio, capacità di continuità aziendale e di ottemperanza agli obblighi di legge. In quanto struttura privata accreditata, l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio sociosanitario lombardo è consentita unicamente in forza dei predetti accordi con Ats e Regione Lombardia che definiscono caratteristiche, costi e limiti dell'attività convenzionata da svolgere.

Che lo stipulante venga accolto in quanto persona anziana non autosufficiente, non curabile a domicilio, portatrice di patologie geriatriche, neurologiche, neuropsichiatriche stabilizzate, in seguito per brevità indicato come ospite;

Che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nella Carta dei Servizi;

Che all'atto dell'accoglimento, che avviene ad orari precedentemente concordati con il richiedente, debbono essere presentati i seguenti documenti:

- codice fiscale
- documento d'identità in corso di validità
- tessera sanitaria
- tessera esenzione ticket
- eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere in possesso, nonché la documentazione sanitaria in possesso
- copia verbale d'invalidità
- eventuali ausili ad personam assegnati dall'ASST distrettuale

L'ingresso e la permanenza in struttura vengono disciplinati dal presente contratto di assistenza socio-sanitaria che l'ospite ed i Coobbligati sono tenuti a sottoscrivere insieme alla Fondazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite ed a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Lombardia applicabile alle RSA e nel tempo vigente, e dalla Carta dei Servizi della RSA, che lo stipulante dichiara di averne preso visione accettandone integralmente i contenuti.

In particolare la Fondazione fornirà le seguenti prestazioni:

- assistenza medica generica;
- assistenza infermieristica diurna;
- assistenza diurna e notturna alla persona con personale socio-sanitario qualificato (ASA);
- fornitura e somministrazione di farmaci e parafarmaci, ossigeno medicale;
- fornitura di presidi per l'incontinenza;
- prestazioni di fisioterapia;
- percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuali diete personalizzate secondo prescrizione medica;
- fornitura di biancheria da letto, da tavola, da bagno, e pulizia locali.
- servizio lavanderia e stireria per gli indumenti personali (escluso lavaggio a secco);
- servizio di assistenza religiosa;
- utilizzo della camera mortuaria;
- custodia dei beni personali dell'ospite, circoscritta a carte valori, denaro contante ed oggetti di valore non eccessivo e di natura non ingombrante ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c.
- servizio pedicure curativo (calli, duroni, ...)

ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

- a richiedere la cancellazione dell'ospite dall'elenco dei medici di medicina generale a partire dalla data di ingresso in RSA;
- a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
- a redigere il fascicolo socio sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
- al rispetto dei protocolli/linee guida assunti, diffusi agli operatori di competenza;
- a rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;
- a trasferire la residenza dell'ospite all'indirizzo della Fondazione, nelle modalità e nei termini di legge;



FONDAZIONE
ANGELO MAJ

ART. 4 – RETTA DI DEGENZA. IMPORTO E MODALITA' DI COMPUTO

A fronte delle prestazioni erogate dalla Fondazione, l'Ospite ed i Coobbligati si impegnano in solido alla corresponsione della retta mensile fissata, al netto del contributo sanitario regionale, a titolo di compartecipazione dell'utente al costo dell'assistenza così come previsto dalla normativa vigente (cfr. art. 30 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Livelli Essenziali di assistenza");

Con la sottoscrizione del presente contratto di ospitalità il figlio/coniuge/altro parente di qualsiasi grado e/o amministratore di sostegno/curatore legale/tutore legale assume volontariamente l'impegno di pagamento della quota di retta e degli oneri economici non gravanti sul servizio sanitario nazionale, in via solidale con l'ospite.

In caso di pluralità di stipulanti, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta.

I contraenti si danno atto che alla data odierna la retta giornaliera è corrispondente alla tipologia (barrare con una X)



POSTO ACCREDITATO A CONTRATTO

€. 57,00

- Il computo della retta di degenza decorre dal giorno di impegno del posto letto, indipendentemente dall'effettivo ingresso in struttura e, in caso di dimissione, comprende anche quello di uscita, il tutto indipendentemente da orari.
- Oltre alla retta, nel caso in cui l'effettivo ingresso avvenga successivamente alla data di decorrenza del presente contratto prevista dall'articolo 11, lo stipulante si impegna a risarcire alla Fondazione la quota relativa al mancato introito regionale riferito alle giornate di non presenza.
- Per le assenze, (qualsiasi ne sia la causa, anche se per ricovero ospedaliero), la retta non subisce decurtazioni, ed è dovuta per intero.
- Oltre alla retta di cui sopra, (per tutte le assenze che si dovessero protrarre oltre 15 giorni, con esclusione del solo ricovero ospedaliero), dal 16° giorno in avanti sarà anche dovuta la quota relativa al mancato introito regionale.
- Lo stipulante si impegna, al momento della dimissione dovuta a decesso, recesso dello stipulante o recesso da parte della Fondazione, a corrispondere a quest'ultima un importo forfettario equivalente a 3 giorni di retta vigente al momento dell'evento.

ART. 5 – RETTA DI DEGENZA. COSTI NON COMPRESI

La retta di degenza non comprende i seguenti costi, che rimangono pertanto a carico dello stipulante e/o del servizio sanitario regionale:

- visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio,
- trasporto e accompagnamento per visite specialistiche o accertamenti di altro genere al di fuori della RSA,
- assistenza all'ospite durante ricoveri ospedalieri,
- servizi di manicure estetica, pedicure estetica e parrucchiere,
- dotazione di vestiario, biancheria personale, materiale per igiene orale,
- esecuzione di pratiche burocratiche di qualsiasi natura (pensionistiche, dichiarazione dei redditi, riconoscimento invalidità o aggravamento, rinnovo documenti in scadenza, richiesta di integrazione della retta,...)
- tutto quanto non espressamente indicato nell'art. 2 del presente contratto.





FONDAZIONE
ANGELO MAJ

ART. 6 – RETTA DI DEGENZA. LA FATTURAZIONE

La Fondazione provvede, mensilmente in via anticipata, ad emettere fattura fiscale intestata all'ospite per l'importo dovuto a titolo di retta di degenza ed al pagamento delle spese extra (spese per trasporti, parrucchiera, ecc.) eventualmente sopportate per conto dell'assistito.

In fattura è altresì addebitato l'eventuale importo relativo alla marca da bollo, prevista dalla normativa vigente.

Le fatture fiscali saranno inviate tramite email all'indirizzo fornito dallo stipulante.

Su richiesta, potranno essere ritirate manualmente presso l'Ufficio Amministrativo della Fondazione a partire dal secondo giorno lavorativo del mese. Nel caso in cui il secondo giorno lavorativo coincida con un sabato, il ritiro sarà possibile dal lunedì successivo.

ART. 7 - RETTA DI DEGENZA - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata, e deve avere **valuta alla Fondazione entro il giorno 15 del mese in corso.**

Può essere effettuato tramite:

- addebito pre-autorizzato su conto corrente bancario tramite procedura SDD (Servizio di addebito diretto)
- bonifico sul C/C bancario della Fondazione: BPER - FILIALE IN VIA ROMA A DARFO
IBAN: IT61Y0538754441000042835409
- L'importo da versare deve corrispondere al totale della fattura compresa eventuale marca da bollo (Netto a pagare) e non devono essere effettuati arrotondamenti.
- In caso di mancato o tardivo pagamento rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, lo stipulante sarà soggetto al pagamento di interessi moratori nella misura di legge e di eventuali spese di insoluto.
- In tal caso, la Fondazione diffiderà lo stipulante, e inviterà a mezzo di lettera con avviso di ricevimento, a corrispondere quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata.
- Laddove ciò non avvenga, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 cod. civile.
- All'inizio del rapporto di ospitalità si dovrà provvedere al saldo della retta del mese in corso entro 8 giorni dall'ingresso.

ART. 8 – RETTA DI DEGENZA. VARIAZIONI.

La retta di degenza definita dall'art. 4 del presente contratto, nel corso del soggiorno dell'ospite presso la Fondazione, può subire variazioni determinate da:

- deliberazione di variazione disposta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per esigenze di bilancio;

Nel caso di variazione:

- la Fondazione si impegna a darne comunicazione allo stipulante con un preavviso di almeno 15 giorni mediante affissione all'Albo della Fondazione delle nuove rette deliberate e tramite comunicazione individuale al soggetto stipulante.





**FONDAZIONE
ANGELO MAJ**

- Lo stipulante ha facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta che deve pervenire alla Fondazione entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato per l'applicazione della nuova retta.
- A far data dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Fondazione, lo stipulante deve provvedere a sua cura e spese a trasferire altrove l'ospite lasciando libero il posto nei 30 giorni successivi.
- Dal giorno fissato per l'applicazione della nuova retta, la permanenza dell'ospite recedente presso la struttura (nei 30 giorni concessi dopo il recesso e comunque sino ad avvenuto abbandono) sarà in ogni caso assoggettata al nuovo regime tariffario.
- La nuova retta sarà considerata accettata ed efficace esclusivamente dal momento della sottoscrizione dell'appendice contrattuale da parte dello stipulante.

ART. 9 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Lo stipulante è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sullo stipulante le spese e gli eventuali danni.

ART. 10 – TUTELA DEL SOGGETTO ASSISTITO

Qualora il presente contratto sia stipulato a favore di persona affetta da infermità o limitazione fisiche o psichiche tali da non consentire di provvedere, anche solo temporaneamente, alla cura dei propri interessi, o tale limitazione sopravvenga durante la permanenza in struttura, lo stipulante si impegna ad agire esclusivamente a favore del soggetto non autosufficiente, fornendo allo stesso adeguato sostegno per far fronte ai bisogni sanitari, sociali e patrimoniali dello stesso.

Il soggetto stipulante si impegna, in caso di intervenuta nomina (o variazione) di Amministratore di Sostegno o di Tutore dopo la stipula del presente contratto, a darne immediata comunicazione alla Direzione della Fondazione per la ratifica del presente contratto.

Nel caso i responsabili della Fondazione vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura di un procedimento di nomina di amministratore di sostegno o di un tutore diverso dalla stipulante, procederanno d'ufficio a segnalare la situazione al pubblico ministero o a rivolgersi direttamente al giudice tutelare, e ad informare il competente ufficio ASST sulle condizioni psico fisiche dell'assistito.

ART. 11 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno _____ (Data impegno posto letto) ed è stipulato a tempo indeterminato.

Il contratto cesserà:

- per recesso dello Stipulante, secondo quanto previsto dal presente contratto;
- per recesso della Fondazione, secondo quanto previsto dal presente contratto;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;





- per mancato pagamento della retta, secondo quanto disposto dall'art. 7;
- per decesso dell'ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 12 – RECESSO DELLO STIPULANTE

Fatto salvo quanto previsto per le cause di recesso dello stipulante imputabili alla variazione delle rette di degenza previste negli articoli precedenti, lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto inviando comunicazione con avviso di ricevimento, alla sede della Fondazione con preavviso di almeno 15 giorni.

In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

ART. 13 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

L'individuazione del posto letto da assegnare all'ospite al momento dell'ingresso spetta esclusivamente alla Direzione della Fondazione che si riserva il diritto, durante il periodo di degenza, di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute del soggetto stesso ne dettassero la necessità, oppure per motivi organizzativi e funzionali.

ART. 14 – RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, su parere della Direzione Sanitaria, ha facoltà di recedere dal contratto:

- ☐ nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato;
- ☐ per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità;
- ☐ per comportamenti del paziente incompatibili con la vita comunitaria;
- ☐ per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'ospite presso la Fondazione.

Il recesso sarà comunicato allo stipulante con lettera con avviso di ricevimento.

Lo stipulante dovrà provvedere a trasferire altrove l'ospite, a propria cura e spese.

La Fondazione, in accordo con il parente firmatario, il tutore, l'amministratore di sostegno o il legale rappresentante dell'ospite, si impegna a individuare la soluzione più adeguata al trasferimento dell'ospite.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE

Attesa la veste giuridica della Fondazione e la tipologia di prestazioni legittimata ad erogare, così come precisate nelle premesse, qualora per l'aggravamento delle condizioni di salute dell'ospite o per altra causa, sia prospettabile o venga invocata l'applicazione dell'art. 30 della Legge n. 730/1983 e ss.mm.ii. e/o richieste prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a completo carico del Servizio Sanitario Nazionale, il presente contratto si deve intendere risolto di diritto, con obbligo dell'ospite di lasciare la struttura entro il termine del mese. La Fondazione avrà l'onere di avviare immediatamente la procedura per la dimissione protetta dell'ospite e la presa in carico da parte dei servizi pubblici territoriali. Se, a seguito della risoluzione del contratto, l'ospite non lascia la struttura nel termine pattuito, è dovuta, a titolo di penale per ciascun mese di ritardo, una somma pari alla retta mensile vigente in quel momento, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.



**FONDAZIONE
ANGELO MAJ**

ART. 16 - DIMISSIONI DELL'OSPITE

In tutti i casi in cui si verifica la cessazione del contratto, la dimissione dell'ospite dovrà in ogni caso avvenire in forma assistita, protetta con oneri a totale carico dello stipulante.

Ove lo stipulante o i familiari dell'ospite non provvedano, la Fondazione darà informativa all'ASST Vallecamonica Sebino e al Comune di residenza dell'ospite.

ART. 17 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione dichiara di aver stipulato con una primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni arrecati agli ospiti della RSA e alle loro cose derivanti dalla esecuzione del contratto.

La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzia assicurative equivalenti.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dello stipulante e dell'ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire ed eseguire il contratto. In particolare per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite la Fondazione si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Brescia.

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art.12.

Darfo B.T., _____

Letto, confermato e sottoscritto.





**FONDAZIONE
ANGELO MAJ**

L' Ospite, letto il contratto sopra esteso, dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli.

Il Presidente (Spadacini Dr. Massimo)



Gli Obbligati



Fondazione Angelo Maj ONLUS - Via Galileo Galilei, 16 - 25041 Darfo Boario Terme (BS)
C.f.:81001070176 – P.I.:00723500989 - Tel 0364.533161 – Fax 0364.529070
E-mail: info@fondazioneangelomaj.it